

DELIBERA N. 13

***** / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/567470/2022)

Il Corecom Sardegna

NELLA riunione del Corecom Sardegna del 14/06/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS; VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate sottoscritta il 24/03/2023 dal Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Corecom Sardegna;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, "Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) della Regione Autonoma della Sardegna" e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza di ***** del 23/11/2022.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

A conclusione del procedimento di conciliazione, come da verbale di mancato accordo del 22/11/2022, l'utente ***** , codice fiscale ***** , rappresentato da ***** ha presentato in data 23/11/2022 l'istanza, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS, per la definizione della controversia in essere con l'operatore TIM SpA (Kena mobile).

L'istante afferma di aver ricevuto la notifica, datata 6 ottobre 2022, da parte di ***** , di avvenuta cessione del credito vantato da Tim nei suoi confronti e contestualmente la richiesta di pagamento delle fatture nn. RR02051912 di € 181,54 del 7 novembre 2016, RR00190460 di € 153,56 del 5 gennaio 2017 e RR00222799 di € 8,40 del 6 febbraio 2017, relativamente ad un'utenza cessata il 22 settembre 2016. Ritiene che la titolarità del credito, nonostante l'avvenuta cessione, resti pur sempre in capo a Tim, eccipisce la prescrizione biennale delle suddette fatture ai sensi della L. 160/2019.

L'istante chiede, pertanto,

- l'annullamento delle fatture stesse,
- la somma di € 200,00 a titolo di indennizzo per pratica commerciale scorretta.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore eccepisce il difetto di legittimazione passiva in quanto i crediti relativi alle fatture summenzionate sono stati ceduti alla società ***** . L'operatore ritiene, inoltre, che la materia esuli dalla sfera di competenza del Regolamento applicativo e del regolamento di procedura di cui alla Delibera 358/22/CONS, in quanto vertente unicamente sul recupero dei crediti relativi alle prestazioni effettuate dall'operatore non contestati dal cliente, il quale non ha presentato alcun reclamo.

3. Motivazione della decisione

Entrambe le parti hanno partecipato all'udienza di cui all'art. 16 comma 4 Delibera 353/19/CONS tenutasi in data 31 marzo 2023 e conclusasi con un mancato accordo.

Sul rito

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento. Si ritiene, infatti, di non accogliere l'eccezione formulata dall'operatore secondo la quale la materia esulerebbe dalla competenza del Corecom, in quanto vertente unicamente sul recupero dei crediti relativi alle prestazioni effettuate dall'operatore non contestati dal cliente.

Sul punto, si evidenzia, infatti, che il credito è oggetto di contestazione; se è vero quanto afferma l'operatore, ossia che in atti non vi è prova di alcun reclamo presentato dall'istante, è vero altresì che l'operatore non ha dimostrato l'effettiva debenza delle somme, né ha fornito alcuna prova in ordine all'esistenza di precedenti richieste di pagamento, ulteriori e diverse rispetto a quella inoltrata da ***** , e oggetto di contestazione da parte dell'utente.

Riguardo al difetto di legittimazione passiva, invece, deve essere chiarito che il Corecom ha competenza per le controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, per cui nessun provvedimento può essere dal medesimo adottato nei confronti di soggetti diversi da quelli menzionati (utenti e operatori), e dunque, come nel caso di specie, nei confronti di ***** , cui l'operatore ha ceduto il credito vantato nei confronti dell'istante.

Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che il debitore conservi le eccezioni, ivi comprese quelle processuali, opponibili al cedente anche nei confronti del cessionario (Cass. 8168/1991), pertanto l'utente conserva l'interesse a che venga accertata la legittimità della debenza delle somme in contestazione.

Nel merito

L'istante richiamando l'art. 1, comma 294, lett. a) della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, secondo il quale nei contratti di fornitura di servizi di comunicazione elettronica il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, afferma che il credito vantato dall'operatore si sarebbe estinto e chiede pertanto l'annullamento delle fatture emesse.

Ed effettivamente, relativamente alle fatture contestate dall'istante riferite agli anni 2016 e al 2017, la pretesa creditoria doveva già ritenersi estinta quando la società ***** ha notificato la cessione del credito, ciò in considerazione del decorso del termine biennale di prescrizione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 294, lett. a) della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ed in assenza di specifico atto interruttivo. Dall'esame della documentazione in atti, infatti, non risulta in alcun modo provato alcun atto interruttivo né l'operatore ha replicato in merito all'eccezione di prescrizione formulata dall'istante.

Quanto premesso fonderebbe il diritto dell'istante ad ottenere lo storno delle fatture contestate, ove tale rimedio fosse ancora nella disponibilità dell'operatore.

Tuttavia, essendo intervenuta la cessione del credito di cui si controverte, non è più possibile per il Corecom ordinarne l'esecuzione nei confronti dell'operatore, dal momento che quest'ultimo ne ha perduto la titolarità, né può essere emesso un provvedimento nei confronti di un soggetto diverso, e nel caso specifico nei confronti della società ***** , in quanto, ai sensi del Regolamento, il Corecom ha competenza esclusivamente per le controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche. La richiesta di indennizzo per pratica commerciale scorretta deve essere rigettata, oltre che per la formulazione estremamente generica, perché non è un'ipotesi contemplata dal Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (Allegato A alla delibera 347/18/CONS). Pertanto la pronuncia deve essere limitata alla dichiarazione che le somme relative alle fatture nn. RR02051912 di € 181,54 del 7 novembre 2016, RR00190460 di € 153,56 del 5 gennaio 2017 e RR00222799 di € 8,40 del 6 febbraio 2017, non sono dovute dall'istante per intervenuta prescrizione del debito.

DELIBERA

Articolo 1

1. In parziale accoglimento dell'istanza presentata dal signor ***** , che TIM SPA (KENA MOBILE) provveda allo storno delle somme relative alle fatture nn. RR02051912 di € 181,54 del 7 novembre 2016, RR00190460 di € 153,56 del 5 gennaio 2017 e RR00222799 di € 8,40 del 6 febbraio 2017 per un importo complessivo

pari a € 343,50 in quanto non dovute per intervenuta prescrizione del debito, dandone comunicazione al cessionario.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Cagliari, 14 giugno 2023

IL PRESIDENTE

Sergio Nuvoli